



**DECRETO DEL PRESIDENTE  
N. 99 DEL 25/05/2018**

**OGGETTO**

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA ED I RAGGRUPPAMENTI DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE PER LE ATTIVITÀ DI VIGILANZA ITTICA E VENATORIA.

## IL PRESIDENTE

Premesso che:

- la L.R. n. 23/1989 all'art. 2 stabilisce che:
  - le guardie ecologiche volontarie svolgono la propria attività organizzate nei raggruppamenti provinciali, nell'ambito di programmi predisposti dalle Province e di convenzioni con gli enti ed organismi pubblici competenti in materia di tutela del patrimonio naturale ed ambientale;
  - i raggruppamenti costituiscono il tramite mediante il quale le Province e gli enti od organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente intrattengono i rapporti con le guardie ecologiche volontarie;
- con la L.R. n. 13/2015 ARPAE è subentrata alle Province nelle attività riferite al servizio volontario di vigilanza ecologica e quindi nei rapporti con le Guardie Ecologiche Volontarie;
- sul territorio provinciale di Reggio Emilia sono operativi, in base ai requisiti definiti dalla D.G.R. n. 4055 del 21/11/1995 (Terza Direttiva), due raggruppamenti provinciali delle G.E.V.: Raggruppamento delle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie di Reggio Emilia e Raggruppamento delle Guardie Ecologiche Volontarie della Legambiente;
- ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 23/1989 i programmi si attuano mediante convenzioni, le quali costituiscono lo strumento normale per regolare i rapporti fra il raggruppamento provinciale e l'ente od organismo pubblico che si avvale dell'opera delle guardie ecologiche volontarie;
- l'art. 23 (*Vigilanza ittica*) della L.R. 11/2012 (*Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne*), assegna alle Province lo svolgimento delle funzioni di vigilanza ittica per l'osservanza delle norme e delle prescrizioni contenute nella legge stessa o derivanti dalla sua applicazione;
- lo stesso articolo dispone, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza ittica, che le province si avvalgano, oltre che del proprio personale dipendente e delle guardie volontarie ittiche di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, anche *dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie* nominate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica);
- l'art. 40, comma 1, L.R. n. 13/2015 assegna alle province i compiti di vigilanza in materia di “protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria” e in materia di “tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne”;
- la L. R. 15 /02/ 1994, n. 8 Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria all'art. 58 comma 3, dispone che “Le Province e la Città metropolitana di Bologna si avvalgono altresì dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 3

luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), attraverso le convenzioni di cui all'art. 9 della medesima legge, nel rispetto dei regolamenti adottati ai sensi dell'art. 59, comma 3bis, della presente legge”;

Dato atto che ARPAE-SAC di Reggio Emilia ha approvato con Determinazione n. 368/2018 uno schema di convenzione con i Raggruppamenti di GG.EE.VV. operanti sul territorio provinciale, che prevede espressamente che gli stessi si convenzionino con la Provincia, al fine di coordinare l'attività di vigilanza in materia “caccia e pesca”, con durata fino al 31.12.2020;

Visto, pertanto, che si rende necessario:

- garantire nel territorio provinciale una più incisiva azione di vigilanza sulle attività di caccia e pesca, aumentando il numero dei servizi svolti e programmandone in modo coordinato gli aspetti territoriali e temporali, ai fini di migliorare il livello di tutela della fauna ittica e omeoterma, attraverso la prevenzione e la repressione dei comportamenti illeciti;
- mantenere l'operatività, nel lungo periodo, di un adeguato numero di guardie ecologiche volontarie caratterizzate da formazione ed esperienza specifiche in materia di vigilanza caccia e pesca, attraverso il sostegno delle associazioni interessate e l'organizzazione di attività periodiche di aggiornamento;

Per quanto sopra si ritiene di:

- approvare lo schema di convenzione tra Provincia e Raggruppamenti delle GG.EE.VV., avente durata fino al 31.12.2020, quale parte sostanziale e integrante del presente atto;
- dare atto che il presente atto non comporta la necessità di effettuare impegni di spesa;
- autorizzare il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia alla sottoscrizione dell'atto di cui sopra, dando, altresì, mandato di apportare ad esso le modifiche che dovessero risultare necessarie, ferma restando la sostanza del provvedimento;

Visto l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" che indica come organi della Provincia: il Presidente, il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei sindaci;

Atteso che la Giunta provinciale non è più compresa fra gli organi della Provincia e pertanto si ritiene che il presente provvedimento, non rientrando tra gli atti di indirizzo e di controllo di competenza dell'organo consiliare, sia da attribuire alla competenza del Presidente;

Visti il parere favorevolmente espresso dal Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

## DECRETA

- di approvare, al fine di definire i reciproci obblighi e impegni, per le motivazioni dettagliatamente descritte in premessa, lo schema di convenzione tra Provincia e Raggruppamenti di GG.EE.VV., per la vigilanza in materia di caccia e pesca, avente durata fino al 31.12.2020, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il presente atto non comporta la necessità di effettuare alcun impegno di spesa;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia alla sottoscrizione dell'atto di cui sopra;
- di disporre:
  - che al momento dell'effettiva sottoscrizione dell'atto stesso potranno essere introdotte modifiche, senza alterarne i contenuti sostanziali;
  - la pubblicazione del presente Decreto;
- di dare atto, infine, che il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

### ALLEGATI:

- schema di convenzione;
- parere di regolarità tecnica.

Reggio Emilia, lì 25/05/2018

IL PRESIDENTE  
F.to MANGHI GIAMMARIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....